



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE, DEL GATTILE E DELLE COLONIE FELINE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 80 del 18.06.2019

Sommario

Premessa: Riferimenti normativi	3
TITOLO I - OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITI DI COMPETENZA	3
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 – Oggetto	4
Art. 3 – Obiettivi e Finalità	4
Art. 4 – Organizzazione delle Strutture	5
Art. 5 – Recupero animali	7
Art. 6 – Compiti e Competenze	7
Art. 7 – Governo e Custodia degli Animali	8
TITOLO II – MODALITÀ OPERATIVE	9
Art. 8 – Accettazione degli Animali	9
Art. 9 – Attività di Anagrafe ARAA	9
Art. 10 – Registro di entrata e uscita	10
Art. 11 – Animali identificati – Identificazione e rintraccio del Proprietario – Riconsegna	10
Art. 12 – Animali non identificati	10
Art. 13 – Promozione delle adozioni	11
Art. 14 – Adozione a distanza/affido	11
Art. 15 – Adozione definitiva degli animali ospitati nei rifugi	12
Art. 16 – Assistenza Veterinaria	12
Art. 17 – Limitazione delle nascite	13
Art. 18 – Soppressione	13
Art. 19 – Decessi	13
Art. 20 – Smaltimento delle spoglie	13
Art. 21 – Apertura al pubblico	13
Art. 22 – Recupero animali vaganti e soccorso	13
TITOLO III – COLONIE FELINE	14
Art. 23 – Gestione delle colonie	14
Art. 24 – Censimento delle colonie feline e sterilizzazione dei gatti liberi	14
TITOLO IV – MODALITÀ DI ACCESSO E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO ..	15
Art. 25 – Relazioni con Organismi di Volontariato	15
Art. 26 – Principi	15
Art. 27 – Requisiti	15
Art. 28 – Norme di comportamento	16
Art. 29 – Attività	16
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 30 – Tariffe e contribuzioni	16
Art. 31 – Organismo di indirizzo e controllo	17
Art. 32 – Modulistica	17
Art. 33 – Sanzioni	17
Art. 34 – Entrata in vigore	17

Premessa: Riferimenti normativi

- T.U. Leggi Sanitarie n. 1265/1934;
- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”
- Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina”, modificata da Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 7.
- Art. 727 C.P. come modificato con Legge 22 novembre 1993, n. 473;
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”.
- Legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”
- Circolare Regionale 20 aprile 1999, n.7 “L.R. 5/88, modificata dalla L.R. 41/94, riguardante norme per il controllo della popolazione canina. Requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero”.
- Regione Emilia-Romagna – Delibera di Giunta 409/2013 – Recepimento dell’accordo sancito in data 24/01/2013 in sede di conferenza unificata in materia di identificazione degli animali di affezione.
- Regione Emilia-Romagna – Delibera 139/2011 istitutiva dell’anagrafe regionale animali d’affezione (ARAA).
- D.G.R. 1608/2000 “Definizione dei criteri, procedure e modalità per l’identificazione dei cani mediante microchips”.
- D.G.R. 1302/2013 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”.
- Nota RER prot. ASS/VET 06/24150 del 10/7/2006.
- Nota RER prot. 2017/204840 del 27/9/2017.
- Accordo Stato/Regioni 6/2/2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
- Regolamento Comunale per il benessere degli animali.

TITOLO I - OGGETTO, FINALITÀ ED AMBITI DI COMPETENZA

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Canile Comunale:** Struttura di proprietà del Comune di Imola con sede in Imola, via Gambellara n. 44, che svolge le funzioni di canile circondariale in quanto punto di riferimento per i Comuni del Circondario Imolese che vi aderiscono con apposita convenzione.
- b) **Gattile Comunale:** Struttura di proprietà del Comune di Imola con sede in via Gambellara n. 44/F. Ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 è una struttura il cui settore rifugio è riservato a felini con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline ovvero incapaci di vivere autonomamente sul territorio.
- c) **Gestore:** Ente / Associazione / Aggiudicatario della gara per la gestione dei servizi del canile e del gattile di Imola. Svolge la sua attività nel rispetto della normativa vigente e del contratto di servizio.
- d) **Detentore:** come definito dalla Legge regionale 17 febbraio 2005 n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”.
- e) **Proprietario:** Come definito dal vigente Codice Civile.
- f) **Accettazione:** procedura di introduzione di un cane o di un gatto nel canile o nel gattile di Imola.

g) **Procedura di Identificazione:** Procedura mediante la quale un proprietario, o in subordine il gestore della struttura provvede all'iscrizione di un cane o di un gatto all'Anagrafe Regionale Animali d'Affezione, previa applicazione di un microchip a cura di un medico veterinario.

Il gestore del gattile provvede all'identificazione di cui sopra nel momento del passaggio dell'animale al gattile rifugio.

h) **Cane identificato/gatto identificato:** soggetto cui è stato applicato un microchip o che riporta un tatuaggio perfettamente leggibile, e che risulta iscritto all'Anagrafe Regionale Animali d'Affezione.

i) **Cane/gatto non identificato:** soggetto per il quale non è possibile in alcun modo risalire ad un proprietario in quanto sprovvisto di microchip, tatuaggio leggibile o di altro sistema di rintraccio del proprietario, o non registrato in alcuna banca dati nazionale fruibile.

l) **Affido temporaneo:** Procedura con la quale il Gestore, assegna a terzi, con documento scritto, in via temporanea, un cane/gatto iscritto all'ARAA, compresi quelli di cui non sia stato possibile rintracciare il proprietario.

m) **Cessione (adozione definitiva):** procedura con la quale un cane o un gatto di proprietà del Comune è ceduto in via definitiva.

n) **Adottante:** soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un cane o di un gatto proveniente dal canile o dal gattile comunali, con registrazione tracciata in ARAA.

o) **Comunicazioni tra Canile Comunale e gli organi istituzionali (Comuni, AUSL, Polizia Municipale):** ove previste dal presente regolamento devono avvenire per iscritto o posta elettronica o Posta Elettronica Certificata.

p) **A.R.A.A.:** Anagrafe Regionale Animali d'Affezione.

q) **Assistenza Zoiatrica:** Servizio di pronto intervento veterinario per i casi di urgenza, attivo nei giorni feriali e festivi in specifiche fasce orarie.

r) **Colonia felina:** luogo dove gatti liberi sono sotto tutela come previsto dalla L.R. 27/2000. Per habitat di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini

Art. 2 – Oggetto

1. Sono oggetto del presente regolamento:

- a) le modalità di gestione e funzionamento delle strutture comunali deputate ad accogliere e custodire cani e gatti, denominate canile e gattile;
- b) le modalità di accesso e di custodia degli animali nelle strutture suddette, volte ad assicurare agli animali ospiti il maggior benessere possibile, compatibilmente con le condizioni di salute;
- c) le attività volte ad assicurare agli animali ricoverati nelle strutture l'assistenza veterinaria;
- d) le modalità per assicurare la rapida riconsegna ai proprietari, e l'affido/adozione alle persone interessate;
- e) le modalità di censimento e tutela delle colonie feline;
- f) le modalità di accesso e svolgimento delle attività di volontariato nell'ambito delle strutture;
- g) le procedure per l'applicazione delle tariffe dei servizi erogati dalle strutture.

Art. 3 – Obiettivi e Finalità

1. In coerenza e applicazione con quanto disposto dalla Legge 281 del 1991, nonché dalla Legge Regionale n 27 del 2000, e successive integrazioni, modifiche e atti applicativi, l'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità:

- a) assicurare la salute ed il benessere dei cani e dei gatti, nel fondamentale rispetto delle caratteristiche ed esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie;
- b) favorire la corretta convivenza tra uomini e animali nell'ambito del territorio;
- c) incentivare la lotta al fenomeno del randagismo;
- d) assicurare ad ogni animale ospitato nelle strutture comunali deputate ad accogliere cani e gatti le migliori condizioni possibili di vita e di benessere, e l'assistenza veterinaria;
- e) limitare inutili permanenze in struttura di animali riferibili ad un proprietario, impegnando il gestore della struttura a identificare gli animali, a rintracciare i proprietari dei cani e gatti smarriti e a riconsegnarli nel minor tempo possibile, utilizzando le metodologie previste dalla legge e gli strumenti e le tecnologie disponibili;
- f) favorire l'affidamento e adozione dei cani e dei gatti non riferibili a un proprietario;
- g) incentivare le adozioni, anche con programmi e progetti specifici, quali la promozione e la partecipazione a iniziative pubbliche e l'adozione di efficaci forme di comunicazione;
- h) favorire l'inserimento nelle colonie feline dei gatti idonei alla vita in stato di libertà;
- i) garantire e valorizzare l'apporto del volontariato e regolamentarne la presenza ai fini di una piena collaborazione con il Comune di Imola e con i responsabili della gestione.

Art. 4 – Organizzazione delle Strutture

1. Organizzazione del Canile Comunale

Il canile si compone dei seguenti reparti:

a) Reparto riservato ai cani in custodia temporanea (canile Sanitario):

È costituito da box fisicamente separati dal resto della struttura al fine di garantirne un adeguato isolamento sanitario.

Vi sono ospitati i cani di nuova introduzione, con finalità di quarantena e controllo sanitario.

Il periodo di vigilanza sanitaria è, salvo diversa disposizione dei veterinari, di 10 giorni.

All'interno del canile sanitario sono disponibili nr. 10 box di specifico isolamento per i cani morsicatori ed i soggetti vincolati a vigilanza sanitaria obbligatoria per patologie di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/54.

La sua attività è strettamente vigilata dal Servizio Veterinario dell'AUSL di Imola.

Il gestore del canile garantisce il governo e le operazioni di contenimento per tutti gli interventi sanitari e non, svolti nel canile sanitario.

Trascorso il periodo di vigilanza sanitaria di 10 giorni il cane viene trasferito al canile rifugio ed il Gestore provvede a redigere apposita scheda individuale.

b) Reparto di ricovero permanente (canile Rifugio):

Ospita i cani che hanno superato con esito favorevole il periodo di quarantena di 10 giorni presso il canile sanitario.

c) Altre strutture:

Fanno altresì parte del canile:

- magazzino;
- deposito alimenti
- ufficio;
- ambulatorio (sala visite e sala chirurgica);
- sala degenza notturna

- aree di sgambatura;
- 5 box infermeria
- 2 nursery (1 sala e 3 box)
- spogliatoio personale
- 2 bagni
- locale archivio documenti
- 2 locali attrezzature (1 interno e uno esterno)
- aree di sgambatura;

Il numero di cani ricoverabili nel canile viene indicato, come obiettivo, in massimo n. 200 unità¹.

2. Organizzazione del gattile Comunale

Il gattile si compone dei seguenti reparti:

a) Reparto di quarantena (gattile Sanitario):

È costituito da due locali fisicamente separati dal resto della struttura al fine di garantirne un adeguato isolamento sanitario, nei quali sono collocate le gabbie.

La sua attività è strettamente vigilata dai Servizi Veterinari dell' AUSL di Imola.

Vi sono ospitati i gatti di nuova introduzione, con finalità di quarantena e controllo sanitario.

Il periodo di vigilanza sanitaria ha durata di non meno di 10 giorni.

All'interno del gattile sanitario sono disponibili gabbie individuali, di cui almeno una predisposta allo specifico isolamento per i gatti morsi e i soggetti vincolati a vigilanza sanitaria obbligatoria per patologie di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/54.

Il gestore del gattile garantisce la custodia, il governo e le operazioni di contenimento per tutti gli interventi sanitari e non, svolti nel gattile sanitario nei casi di cui alla successiva lett. b).

Trascorso il periodo di vigilanza sanitaria il gatto se non necessita di ulteriore assistenza specifica viene trasferito al gattile rifugio.

Il Gestore provvede a redigere apposita scheda individuale ed alla iscrizione nel registro di gattile per ogni gatto che venga accolto nel reparto di quarantena.

b) Reparto di ricovero permanente (gattile Rifugio):

È costituito da due manufatti in muratura, ciascuno suddiviso in quattro unità a ciascuna delle quali affrisce un'area a prato recintata.

Ospita i gatti che abbiano superato con esito favorevole il periodo di quarantena presso il gattile sanitario, e non siano inseribili in colonie feline, ovvero che, a prescindere dalla provenienza, al termine del periodo di quarantena non vengano ritenuti idonei dal veterinario all'inserimento in colonia.

c) Strutture sanitarie

- ambulatorio (sala visite e sala chirurgica);
- sala di degenza;
- n. 3 locali uso lungodegenza;
- bagno.

I gatti appartenenti a colonie o che vivono sul territorio allo stato libero che per motivi sanitari debbano essere sottoposti a cure non attuabili sul territorio potranno essere ricoverati presso l'ambulatorio e sala degenza per il tempo strettamente necessario alla loro cura.

d) Altre strutture:

¹ Si assume a riferimento la DGR 1302/2013 Allegato "A", punto 3 per i canili di nuova costruzione.

Fanno altresì parte del gattile:

- *locali di servizio (costituiti da spogliatoio e bagno);*
- *ufficio in prefabbricato indipendente;*
- *magazzino;*
- *deposito alimenti;*

La capienza massima della struttura è stimata in 130 unità, che si considera come obiettivo da raggiungere e non superare nel tempo².

Art. 5 – Recupero animali

1. Il recupero dei cani vaganti, nel territorio del Comune d'Imola, è attuato da operatori del canile, in base alle segnalazioni dei cittadini o di un servizio di pubblico interesse.
2. Gli animali recuperati sono condotti alla struttura e ivi ricoverati.
3. I proprietari dei cani e dei gatti recuperati, una volta avvisati, devono provvedere nel più breve tempo possibile al ritiro dell'animale e sono tenuti a corrispondere la tariffa per le operazioni di cattura, definita dall'Amministrazione.
4. I cani e i gatti incidentati o feriti, recuperati in quanto vaganti, vengono sottoposti alle cure del caso.

Art. 6 – Compiti e Competenze

A) Compiti del Comune

- a) Il Comune gestisce il Canile e il Gattile mediante affidamento a terzi.

Le competenze del Comune sono quelle definite dall'Art. 2 della legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27.

Al Comune compete inoltre:

- Verificare l'aggiornamento dell'A.R.A.A. con i dati forniti dal Gestore;
- Approvare tutta la modulistica necessaria al funzionamento del Canile e del Gattile;
- Organizzare il periodico smaltimento delle carcasse degli animali deceduti nelle strutture;
- Definire l'ammontare delle tariffe a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalle strutture;
- Collaborare attivamente alle campagne di incentivazione delle adozioni anche tramite la stampa e i vari mezzi di informazione;
- Concordare col Gestore tempi e modalità di apertura al pubblico del Canile e del Gattile;
- Comunicare al Gestore l'elenco degli Enti e persone autorizzate ufficialmente alla consegna dei cani;
- Vigilare sull'applicazione della normativa vigente e del presente Regolamento.

- b) Ai Comuni che si avvalgono del Canile in regime di convenzione, restano le competenze di Legge per i propri cani ivi ospitati.

B) Compiti del Servizio Veterinario dell'AUSL di Imola

Sono quelli definiti dall'Art. 4 della legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27.

All'AUSL compete, inoltre vigilare:

- al fine di garantire la salute ed il benessere degli animali ospitati nel canile e nel gattile;
- le procedure che eccepiscono i casi previsti dal presente regolamento in accordo con il Comune;
- affinché vengano rispettate e mantenute le idonee condizioni igienico sanitarie delle strutture e delle attrezzature di canile e gattile;
- sull'applicazione della normativa vigente e del presente Regolamento;

² In assenza di normative specifiche, si assumono a riferimento le indicazioni tecniche di superficie relative alla detenzione dei gatti nei negozi riportate nell'allegato alla DGR 394/2006.

- sulla formazione del personale del canile e del gattile, e degli addetti alle colonie feline, anche collaborando alla stessa.

C) Compiti del Gestore

All'interno del canile e del gattile, nel rispetto della Normativa Vigente, del presente Regolamento e del rapporto contrattuale con il Comune di Imola, al Gestore compete:

- Aggiornare l'A.R.A.A.;
- Eseguire il servizio di accettazione degli animali;
- Rintracciare i proprietari degli animali identificati al fine della loro riconsegna. La comunicazione del ritrovamento dell'animale va inoltrata al proprietario entro 72 ore, escluso festivi;
- Provvedere, previo rilascio di apposita ricevuta, alla riscossione dai proprietari delle tariffe previste dal Comune di Imola;
- Governare, sorvegliare e provvedere alla cura di tutti gli animali presenti nel canile/gattile sanitario e canile/gattile rifugio;
- Pulire e provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e spazi;
- Provvedere ad attivare il veterinario entro massimo 24 ore, escluso festivi, ai fini dell'identificazione con il microchip dei cani/gatti non identificati catturati, abbandonati o ritrovati in condizioni di randagismo;
- Organizzare l'attività di assistenza veterinaria;
- Organizzare l'attività di adozione a distanza degli animali, e di cessione definitiva degli stessi;
- Organizzare l'accesso alle strutture da parte dei cittadini interessati con orari e modalità predefinite;
- Provvedere alla tenuta e alla gestione della documentazione di propria competenza, sulla base della modulistica approvata dal Comune di seguito elencata:
 - scheda di accettazione alle strutture;
 - registro di entrata e di uscita degli animali su supporto informatico;
 - scheda individuale dell'animale;
 - scheda comportamentale del cane;
 - scheda di affido temporaneo degli animali;
 - scheda di cessione definitiva degli animali;
 - scheda di rinuncia alla proprietà dell'animale.
- Garantire con propri operatori l'attività giornaliera per tutti i giorni della settimana.

Art. 7 – Governo e Custodia degli Animali

1. Gli animali sono custoditi presso il canile/gattile nel rispetto delle buone norme di governo e mantenimento la cui ottemperanza è vigilata dal Servizio Veterinario dell'AUSL di Imola.

Dovrà essere posto in essere ogni possibile sforzo al fine di mantenere una adeguata socializzazione degli animali con l'uomo e tra di loro attraverso corretti abbinamenti ed inserimenti dei nuovi animali nei box.

I gatti provenienti dallo stato libero dovranno essere reinseriti in colonia non appena abbiano riacquisito adeguato stato sanitario e completa autonomia.

Dovrà essere previsto un servizio di rieducazione per i cani con comportamento alterato, aggressivi, traumatizzati o con comportamenti ripetitivi o autolesionisti derivanti da maltrattamenti o da lungo stato di abbandono.

2. Il governo e mantenimento comprende l'alimentazione e la pratica degli elementari atti finalizzati alla buona salute degli animali (es. adeguata spazzolatura).

L'alimentazione deve garantire, in ragione dell'età, situazione climatica e condizioni generali dell'animale, e di specifici problemi di salute, la corretta copertura dei fabbisogni nutritivi.

Il Gestore comunicherà al Servizio Veterinario dell'AUSL il dettaglio delle razioni alimentari utilizzate.

Non devono essere somministrati avanzi e qualunque altro alimento non riconosciuto idoneo dai Veterinari della struttura o dai Veterinari Ufficiali dell'AUSL di Imola.

In ulteriore dettaglio si prevede:

- la verifica quotidiana dello stato degli animali al fine di identificare quelli da sottoporre a controllo clinico;
- la pulizia quotidiana dei box e delle gabbie;
- la distribuzione dell'alimento;
- lo sgambamento dei cani secondo un piano di lavoro interno preventivamente dichiarato.

3. Il gestore è responsabile del personale addetto, ne cura la formazione, l'aggiornamento e vigila affinché tale personale attenda alle proprie mansioni con scrupolo e completezza.

TITOLO II – MODALITÀ OPERATIVE

Art. 8 – Accettazione degli Animali

1. La procedura di Accettazione di un cane o di un gatto da parte dell'operatore addetto comporta:

- la compilazione e firma da parte di chi consegna l'animale dell'apposito modulo predisposto dal Comune, in particolare per l'identificazione;
- la verifica dei dati da parte del Gestore, in particolare l'iscrizione dell'animale all'ARAA;
- l'iscrizione dell'animale nell'apposito registro di entrata e uscita dalla struttura.

2. L'accettazione dei cani e dei gatti nelle strutture avviene nei casi di seguito indicati:

- Cattura da parte degli operatori del servizio di accalappiamento cani randagi e vaganti, operanti per conto dei Comuni convenzionati;
- Su disposizione degli Organi di Polizia o del Servizio Sanitario dell'AUSL.
- In caso rinuncia della proprietà dell'animale. L'animale sarà accolto qualora nella struttura ci siano posti disponibili, previo nulla osta del Comune di residenza. Sul cane di cui si è rinunciata la proprietà non è possibile attivare alcuna forma di adozione a distanza da parte del rinunciatario o di persona appartenente al suo nucleo familiare, ai fini della tutela e del benessere dell'animale stesso.
- Eventuali altre situazioni di volta in volta preventivamente autorizzate dai Comuni.

3. I cani con aggressività non controllata vengono accettati al canile secondo le modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale 14/5/2007 n. 647.

Art. 9 – Attività di Anagrafe ARAA

In ottemperanza alle disposizioni vigenti il Gestore opera l'attività di iscrizione degli animali all'ARAA. In particolare:

1. si approvvigiona periodicamente, presso il Comune di Imola, di una scorta di microchip per l'identificazione di tutti gli animali non identificati;
2. è responsabile dell'applicazione di detti microchip e della compilazione della documentazione connessa, da effettuarsi entro 3 giorni dall'ingresso, ovvero dall'applicazione del microchip qualora per ragioni veterinarie (età dell'animale, suo stato di salute) ciò avvenga successivamente;
3. tiene aggiornata la situazione degli animali presenti, mediante la compilazione quotidiana del registro di entrata/uscita;

4. è responsabile delle comunicazioni al Comune di Imola ed, eventualmente, ad altri Comuni interessati per quanto attiene agli affidamenti e alle cessioni;
5. trasmette al Comune di Imola la situazione delle presenze nelle strutture secondo quanto indicato dal Comune stesso;
6. mantiene annotazione dei Comuni di provenienza degli animali entrati nel canile.

Art. 10 – Registro di entrata e uscita.

1. A norma dell'art. 17 L.R. 27/2000, il Gestore ha l'obbligo di tenere un apposito registro di entrata e uscita degli animali, mediante apposita modulistica predisposta dal Comune.

Tale documento serve per tracciare tutte le introduzioni e le successive uscite degli animali dalle strutture.

Le introduzioni vengono registrate all'accettazione dell'animale nel reparto sanitario.

Le uscite vengono registrate al verificarsi delle seguenti evenienze:

- restituzione al proprietario;
- affido temporaneo;
- cessione definitiva;
- introduzione/reintroduzione in colonia felina;
- decesso dell'animale.

Sulla base di questo registro vengono effettuate le comunicazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

2. La registrazione su registro informatizzato ARAA assolve agli obblighi del punto precedente.

Art. 11 – Animali identificati – Identificazione e rintraccio del Proprietario – Riconsegna.

1. Nel caso di un animale identificato il gestore:

- avvia l'iter di rintraccio del proprietario (tramite ARAA, Anagrafi Canine, ENCI);
- rintracciato il proprietario provvede alle necessarie e formali comunicazioni tramite contatto telefonico o raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine di dar corso al ritiro dell'animale. Quest'ultima comunicazione viene inviata per conoscenza al Comune - Ufficio Ambiente e alla Polizia Municipale.

2. Ai fini del ritiro il proprietario dovrà presentare:

- dichiarazione di proprietà (iscrizione all'Anagrafe Canina);
- documento di identità o, in caso di ritiro da parte di terzi, compilazione della specifica delega.

Il proprietario è tenuto al pagamento delle tariffe in vigore.

3. Ai sensi dell'art. 925 del Codice Civile l'animale identificato, per il quale il proprietario avvisato che il suo animale si trova al canile/gattile, non lo reclami entro 20 giorni dal ricevimento di tale avviso, diviene di proprietà del Comune di Imola.

Art. 12 – Animali non identificati

1. L'animale non identificato sarà obbligatoriamente sottoposto ad identificazione elettronica con microchip messi a disposizione dal Comune di Imola.

2. Qualora l'animale non identificato venga reclamato, il sedicente proprietario, il cui comportamento verrà valutato, anche alla luce di un eventuale procedimento sanzionatorio ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 2000, N. 27, dovrà prima della riconsegna:

- rendere dichiarazione scritta di proprietà dell'animale nell'apposita modulistica;
- pagare i costi per i servizi ricevuti dall'animale, come tariffati dal Comune di Imola.

Art. 13 – Promozione delle adozioni

1. L'attività di promozione delle adozioni, in tutte le sue forme, così come quella di ricerca dei proprietari degli animali regolarmente identificati, è di primaria importanza per contenere, per quanto è possibile, il numero degli animali nei rifugi e per garantire agli stessi una continuità e stabilità nella corretta socializzazione con l'uomo.

Il Comune, l'AUSL di Imola e il Gestore, incentivano l'adozione di animali con abitudini domestiche da parte dei cittadini.

È vietato dare in cessione definitiva animali a persone riconosciute colpevoli di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali.

I protocolli e la modulistica di richiesta e cessione, temporanea o definitiva, degli animali devono essere improntati alla massima trasparenza dell'attività e alla massima accessibilità delle pratiche.

L'adottante/affidatario deve essere informato delle caratteristiche sanitarie e comportamentali del cane/gatto, al fine di poter valutare le condizioni di vita da garantire all'animale e minimizzare la possibilità di restituzione al canile/gattile dell'animale stesso.

Gli animali oggetto di adozione devono essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe regionale degli animali d'affezione, regolarmente sottoposti alle profilassi sanitarie di rito e sterilizzati ai fini riproduttivi.

Con l'adozione l'animale diviene di proprietà dell'adottante al quale viene fornita copia di tutta la documentazione sanitaria dell'animale, compresa la sottoscrizione di consenso informato relativamente a problematiche sanitarie rilevanti, ove esistenti.

2. Il gestore pubblica sul proprio sito internet i profili degli animali adottabili e lo mantiene aggiornato. Il Comune inserisce sul proprio sito istituzionale un link di collegamento.

Art. 14 – Adozione a distanza/affido.

1. Ai fini di promuovere la massima disponibilità del rapporto uomo-cane per gli animali presenti nel canile rifugio viene data la possibilità di adottare a distanza/prendere in affidamento cani del canile di Imola.

Con queste modalità gli animali, pur permanendo di proprietà del canile di Imola, vengono, nel caso dell'adozione a distanza consolidati in un rapporto socializzante con persone che si prendono carico dell'animale, eventualmente anche contribuendo in maniera trasparente alla gestione, mantenimento e cure, frequentandolo in canile negli orari di accesso al pubblico, mantenendolo in carico alla struttura.

L'affidamento ha le stesse caratteristiche ma consente all'affidatario, che si assume formalmente la responsabilità dell'animale, di fare uscire l'animale dalla struttura per periodi anche lunghi, per un periodo concordato col gestore (es. fine settimana).

I cani dati in adozione a distanza/affido temporaneo devono essere in regola con l'iscrizione all'ARAA, regolarmente sottoposti alla profilassi sanitaria di rito e sterilizzati ai fini riproduttivi.

Per i cani in adozione a distanza/affido è consentito un contributo volontario alla gestione economica.

2. Al momento dell'affido il Gestore consegna, oltre al cane, copia della scheda di affido predisposta dal Comune, copia della scheda sanitaria riportante i vaccini ed altri interventi sanitari eseguiti.

3. Per il gattile è consentita la sola adozione a distanza, intesa come contributo volontario alla gestione economica di un singolo gatto identificato.

4. L'adottante ha facoltà di entrare nelle strutture, escluso le aree di vigilanza sanitaria, per interagire con l'animale. Qualora il cane/gatto possa essere affidato in via definitiva a persona diversa da chi ha effettuato l'adozione a distanza, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato ed ha 5 giorni di tempo per comunicare la sua eventuale intenzione ad adottare definitivamente l'animale.

Art. 15 – Adozione definitiva degli animali ospitati nei rifugi

1. Possono essere dati in adozione definitiva:

- i gatti e i cani derivanti da rinunce di proprietà o per i quali il proprietario, avvisato che l'animale si trova al canile/gattile, non provveda a recuperarlo entro 20 giorni dal ricevimento della notifica;
- quelli presenti nelle strutture regolarmente identificati.

2. La procedura che il gestore attua per le adozioni definitive dei cani, in ottemperanza alla normativa e alle disposizioni operative, prevede:

- una richiesta scritta da parte dell'adottante valutata in massimo 5 gg lavorativi;
- un percorso di adozione che prevede:
 - a) accoglimento della domanda da parte del gestore della struttura;
 - b) periodo di preaffido;
- per i gatti giovani è previsto un periodo di preaffido fino alla sterilizzazione dell'animale;
- per i gatti adulti il periodo di preaffido è della durata di almeno 60 gg.

3. La corretta applicazione della procedura e la gestione di eventuali controversie sono a carico del gestore.

4. Gli animali vengono ceduti regolarmente identificati con microchip, vaccinati e sverminati.

In relazione alla sterilizzazione degli animali ceduti si fa riferimento al programma di limitazione delle nascite previsto dalla normativa vigente.

Al momento della cessione il gestore consegna copia della scheda di affido/cessione, copia della scheda sanitaria riportante vaccini ed altri interventi sanitari eseguiti, ed acquisisce eventuali consensi informati.

I dati del nuovo proprietario vengono registrati all'ARAA.

Art. 16 – Assistenza Veterinaria.

1. Il gestore assicura l'attività di assistenza veterinaria su tutti gli animali ospitati nelle strutture e nelle colonie feline. A tal fine è attivato presso le strutture un ambulatorio.

Il gestore provvederà a comunicare al Servizio Veterinario dell'AUSL e al Comune di Imola lo staff veterinario operante ed il nominativo del Direttore Sanitario della struttura, nonché ogni successiva variazione.

Tale comunicazione dovrà precisare: numero di giorni ed orari di presenza dei medici veterinari incaricati.

2. L'assistenza di cui sopra comprende:

- la visita clinica degli animali introdotti nelle strutture;
- l'applicazione del microchip agli animali non identificati;
- la cura degli animali malati. Relativamente alle patologie mediche e chirurgiche vanno applicati protocolli terapeutici che garantiscano la cura dell'animale e la garanzia di una terapia del dolore se necessaria;
- le profilassi sanitarie per le malattie epidemiologicamente rilevanti secondo una proposta che il gestore dovrà presentare ed essere approvata dall'ASL di Imola e dal Comune.

I medici veterinari incaricati sono responsabili della compilazione delle certificazioni sanitarie di loro competenza, ovvero:

- registrazione delle visite e conseguenti terapie sulle schede individuali dei cani e dei gatti;
- registrazione del decesso di un animale sul registro di entrata e uscita;

- certificazione delle eutanasi eseguite.

Nell'ambulatorio delle strutture è vietata la cura di animali non iscritti al registro di entrata e uscita della stessa.

Art. 17 – Limitazione delle nascite

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.

2. In ottemperanza all'art. 29 della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27, gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda USL di Imola, qualora tale attività sia compatibile con le funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, in subordine dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture e da veterinari liberi professionisti appositamente incaricati.

Art. 18 – Soppressione

1. Le soppressioni di animali affetti da malattia grave ed incurabile con sofferenza in atto, vengono disposte ed effettuate dai medici veterinari incaricati, con metodo eutanatico e previa anestesia.

Le soppressioni degli animali che per caratteristiche comportamentali, nonostante adeguati percorsi rieducativi e di socializzazione, siano giudicati pericolosi, sono proposte dal gestore, autorizzate dal Servizio Veterinario dell'ASL di Imola ed effettuate dai medici veterinari incaricati.

2. Tutte le soppressioni verranno, a cura del veterinario, documentate sulla scheda individuale ed annotate sul registro di carico e scarico.

Art. 19 – Decessi

1. Tutte i decessi verranno, a cura del veterinario operante nella struttura, documentati sulla scheda individuale ed annotati sul registro di entrata e uscita.

2. Il Servizio Veterinario dell'ASL di Imola qualora necessario provvederà a disporre tutti gli esami ed accertamenti necessari al fine di stabilire la causa della morte.

Art. 20 – Smaltimento delle spoglie

Le spoglie degli animali deceduti o soppressi presso le strutture devono essere smaltite, a cura del Comune, nel rispetto della normativa vigente. Fino allo smaltimento, il gestore deve garantirne la corretta conservazione.

Art. 21 – Apertura al pubblico

1. Il Comune di Imola concorda con il gestore i tempi e le modalità di accesso della cittadinanza alle strutture.

Sulla base di ciò il gestore deve rendere noto mediante pubblicazione sul proprio sito internet e mediante affissione:

- gli orari di apertura al pubblico delle strutture;
- il nominativo del referente per eventuali problematiche;
- Nr. di telefono, indirizzo di posta elettronica e altri riferimenti di contatto.

Il personale addetto accompagna i visitatori che vogliono accedere alle strutture durante l'orario di apertura al pubblico e fornisce loro dati, informazioni e segnalazioni per gli affidi.

2. Per la salvaguardia del benessere degli animali, la tutela della loro salute e per garantire la sicurezza dei visitatori, è fatto divieto di accedere nei seguenti spazi: aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento ed aree dei servizi. Può essere concessa una tantum l'autorizzazione da parte del Comune di Imola, per l'accesso guidato a chi ne faccia espressa e motivata richiesta scritta, alle suddette aree.

Art. 22 – Recupero animali vaganti e soccorso

1. Il servizio di recupero dei cani vaganti/abbandonati nel territorio del Comune di Imola e degli animali incidentati o feriti (cani/gatti) è effettuato da operatori delle strutture adeguatamente formati, in base alle segnalazioni dei cittadini oppure su richiesta di un Organo Pubblico (ASL, P.M., ecc.).

Il recupero dei cani vaganti deve comunque essere garantito mediante un servizio di reperibilità con intervento entro 2 ore dalla chiamata.

2. Il recupero dei cani deve avvenire con strumenti e metodi che non procurino danni all'animale stesso. Il trasporto deve avvenire con automezzi appositamente attrezzati; casi particolari di cattura di animali dovranno essere valutati di concerto con il medico veterinario responsabile (es. se necessario sedazione).

3. I cani recuperati sono condotti presso il canile e ivi ricoverati nella zona di ricoverati nel Canile Sanitario o nel reparto cuccioli, secondo le modalità previste dalla L.R. 27/2000 e dalla DGR 1302/2013.

4. La cattura e l'eventuale trasferimento presso la struttura di felini che vivono in stato di libertà è consentita e viene effettuata esclusivamente ad opera del gestore, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento:

- per la sterilizzazione riproduttiva cui segue dopo la degenza, la liberazione del gatto nello stesso luogo ove era stato catturato;
- per comprovati motivi sanitari;
- per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità.

TITOLO III – COLONIE FELINE

Art. 23 – Gestione delle colonie

1. Referente di colonia felina è il cittadino autorizzato e adeguatamente formato anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento e collabora alla tutela dei gatti di una colonia.

I suoi compiti sono:

- tenere sotto controllo lo stato di salute e di alimentazione dei gatti;
- mantenere in buone condizioni igieniche i punti di alimentazione;
- mitigare il conflitto relativamente alla presenza degli animali;
- collaborare alla cattura per la sterilizzazione riproduttiva degli animali e successivo rilascio in libertà.

2. Fatto salvo che ogni animale libero sul territorio comunale è sotto la tutela del Sindaco, una colonia felina è riconosciuta dal Comune ai fini della gestione, se conta almeno 3 esemplari stanziali per almeno un semestre.

3. Possono essere liberati in una colonia, gatti con predisposizione alla vita all'aperto e con nessun tipo di inclinazione o attitudine alla vita domestica. Non possono essere liberati in una colonia:

- gatti con spiccate attitudini domestiche, derivanti da rinunce di proprietà, abituati a vivere in casa o a stretto contatto con gli esseri umani;
- gatti con patologie debilitanti
- gatti con deficienze fisiche e malattie congenite.

Art. 24 – Censimento delle colonie feline e sterilizzazione dei gatti liberi.

1. Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione al Comune.

2. Il Comune, per il tramite del gestore, provvede a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda.

3. Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come “punto di alimentazione autorizzato” a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all’interno del contesto ambientale.
4. Il gestore provvede a mappare sul territorio i “punti di alimentazione” e a comunicare semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura al Comune e all’ASL.
5. I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione di microchip, al momento della sterilizzazione, e registrati all’anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comune.
6. La cattura e l’eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita e viene effettuata dal gestore solo per la sterilizzazione o per comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità.
7. Gli interventi di sterilizzazione riproduttiva sono eseguiti da veterinari dipendenti dell’Azienda USL o da veterinari liberi professionisti incaricati dal gestore. Gli animali sterilizzati sono identificati mediante microchip ed apicectomia da praticarsi nel padiglione auricolare sinistro.

TITOLO IV– MODALITÀ DI ACCESSO E DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Art. 25 – Relazioni con Organismi di Volontariato

1. Nella gestione delle strutture e delle colonie feline è ammessa la collaborazione e il supporto, a titolo volontario e gratuito, di persone volontarie o messe a disposizione dalle associazioni, e delle Guardie Zoofile, ai sensi dell’art 13 comma 1 e dell’art 14 comma 3 della L.R. Emilia Romagna n.27/2000, anche sulla base di apposite convenzioni o protocolli con il Comune.
2. I cittadini che non risultano iscritti ad alcuna organizzazione sono ammessi a prestare opera di volontariato qualora il gestore ne valuti da un punto di vista organizzativo la necessità, ed abbia assicurazione idonea.
3. Il presente Titolo disciplina le modalità inerenti l’attività di volontariato a favore degli animali ospitati presso il Canile, il Gattile e le colonie feline, riconoscendo il valore sociale di tale attività come espressione di solidarietà, partecipazione e spirito di collaborazione al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura.

Art. 26 – Principi

1. L’attività di volontariato consiste in un impegno svolto in modo personale, spontaneo e gratuito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, sia a titolo personale, sia da appartenente ad Associazioni animaliste.
2. Il volontario presta la propria attività per libera scelta e a titolo gratuito, impegnandosi a seguire le direttive impartite dal Comune e dal gestore, secondo i seguenti principi:
 - a) all’interno del canile/gattile tutti i volontari godono di uguali diritti ed hanno i medesimi doveri, a prescindere dall’Associazione di volontariato cui appartengono ed al tipo di attività che svolgono;
 - b) l’accesso del volontariato al canile/gattile municipale è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita degli animali ospitati nella struttura;
 - c) i volontari collaborano nella gestione delle colonie feline.

Art. 27 – Requisiti

1. I volontari devono:
 - a) essere maggiorenni;
 - b) non avere avuto a proprio carico condanne penali, e/o carichi pendenti per i reati contemplati dalla Legge 189/2004;

- c) aver partecipato alla preventiva attività conoscitiva allo scopo organizzata dal Comune e dall'ASL;
- d) rendersi disponibili a partecipare ad appuntamenti di aggiornamento programmati.

2. Ai volontari l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'ASL e del gestore, organizza incontri di formazione.

Art. 28 – Norme di comportamento

1. I volontari operanti all'interno del canile/gattile devono attenersi alle disposizioni che verranno impartite in maniera dettagliata dal Responsabile della struttura e portate a conoscenza in forma scritta ai singoli volontari al momento dell'ammissione.

Art. 29 – Attività

1. I volontari svolgono all'interno delle strutture attività finalizzate alla promozione della tutela del benessere degli animali ricoverati, seguendo un protocollo che sarà definito congiuntamente dal Gestore, dall'ASL e dal Comune, valutate le esigenze operative della struttura in relazione anche a specifica formazione del volontario stesso.

2. Esulano dal protocollo di cui al punto precedente attività quali:

- partecipare attivamente alle iniziative promosse dalla propria associazione, dal gestore a favore delle strutture, quali attività di sensibilizzazione di cittadini ai problemi del randagismo e alla tutela degli animali;
- raccogliere cibo, coperte e materiali necessari per le strutture;
- collaborazione nelle verifiche post-adottive e post-affido;

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Tariffe e contribuzioni

1. La Giunta Comunale approva ed aggiorna le tariffe per i servizi erogati dalle strutture, per:

- accalappiamento cani di proprietà vaganti sul territorio del Comune di Imola;
- recupero/trasporto cani;
- retta giornaliera per mantenimento nelle strutture di animali recuperati/soccorsi e restituiti ai proprietari;
- riconsegna animali (custodia) al proprietario;
- rimborso per tutti i trattamenti veterinari e sanitari, comprese le cure mediche urgenti prestate ad un animale recuperato e soccorso in reperibilità;
- inserimento microchip;
- profilassi filaria;
- profilassi leishmaniosi;
- vaccinazioni;
- rinunce di proprietà di un cane o di un gatto o di una cucciolata;
- altri rimborsi spese per attività svolte dalla struttura: es. sedazione dell'animale per il recupero.

2. Il gestore può inoltre addebitare al proprietario i rimborsi delle eventuali comunicazioni (telegrammi, raccomandate, ecc.) sostenute per il rintraccio dello stesso.

3. Le tariffe sono pubbliche e dovranno essere esposte al pubblico mediante tabella affissa all'ingresso delle strutture.

4. I proventi delle tariffe sono riscossi all'atto della restituzione dell'animale al proprietario, direttamente dal gestore che rilascia regolare ricevuta, e sono destinate a copertura di parte delle spese di gestione, nonché ad iniziative di potenziamento della campagna affidi e sensibilizzazione e dell'informazione sulla tutela degli animali.

5. Il gestore può attivare forme di contribuzione volontaria da parte di cittadini, promuovere eventi per la raccolta di offerte, con vincolo di destinazione per gli animali delle strutture, a copertura di parte delle spese di gestione, per progetti con finalità di protezione e benessere degli animali da realizzare sul territorio, dandone debito conto al Comune.

6. Tutte le somme o i proventi riscossi dal gestore in favore del canile e del gattile, vanno rendicontate al Comune semestralmente; eventuali economie al termine della gestione vanno versate al Comune che ne vincola l'utilizzo al canile/gattile.

Art. 31 – Organismo di indirizzo e controllo

Viene istituito un organismo consultivo con funzioni di indirizzo e di controllo nella gestione del Canile e del gattile, composto da:

- Un rappresentante del Comune di Imola ;
- Un rappresentante dei Comuni convenzionati;
- Un rappresentante del Gestore;
- Un rappresentante dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL di Imola;
- Due rappresentanti delle associazioni animaliste, iscritte all'albo del volontariato della Città Metropolitana di Bologna.

I compiti e le funzioni di tale organismo sono i seguenti:

- Supporto e consultazione sulle strategie di gestione del canile/gattile;
- Controllo dell'esecuzione dei contenuti e delle prescrizioni del presente regolamento;
- Promozione di corsi di formazione ed aggiornamento per il personale operante al canile;
- Individuazione del profilo del rieducatore per gli animali affetti da turbe comportamentali;
- Promozione della corretta detenzione degli animali da compagnia, prevenire il randagismo e gli abbandoni e promuovere le adozioni.

L'organismo si riunisce su convocazione del Comune di Imola.

Art. 32 – Modulistica

Il Dirigente del Comune approva la modulistica prevista e necessaria per attuare le disposizioni del presente regolamento.

Art. 33 – Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento comportano, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.

È fatta salva l'applicazione di sanzioni specifiche previste da norme di rango superiore.

Art. 34 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva. Dalla data di entrata in vigore sono abrogati: il Regolamento per la gestione del canile comunale approvato con deliberazione C.C. n. 126/2005 e successive modifiche; il Regolamento per la gestione del gattile approvato con deliberazione C.C. n. 81/2007; il Regolamento per il controllo e la tutela della popolazione felina approvato con deliberazione C.C. n. 274/1996, l'art. 27 "Cura delle colonie feline" del Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali, ed ogni altra disposizione regolamentare che disciplini la materia oggetto del presente regolamento, ad esclusione dell'art. 23 "tariffe" del Regolamento per la gestione del canile approvato con delibera C.C. n. 126/2005 e successive modifiche e dell'art. 20 "Tariffe" del Regolamento per la gestione del gattile che saranno abrogati a decorrere dal 1/1/2020 ovvero dalla data del nuovo contratto di affidamento del servizio.